Comune di Gualdo Tadino

Provincia di Perugia

SETTORE AMMINISTRATIVO N. 30 SINDACO

ORDINANZA N° 80 del 05-06-2020

OGGETTO: MISURE URGENTI VOLTE AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID 19. - DIVIETO DI ABBANDONO IN AREE PUBBLICHE DI GUANTI E MASCHERINE USATE.

I L S I N D A C O

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidiemologica da COVID – 19" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.19 del 25 marzo 2020 e convertito in legge 24 aprile 2020 n° 27

VISTO il DPCM 17 maggio 2020 " Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020)" le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 18.05.2020;

VISTA l'Ordinanza della Presidente della Giunta regionale dell'Umbria n° 13 del 30 marzo 2020 che prevede ulteriori misure per la gestione dell'Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti urbani provenienti da abitazioni di pazienti positivi al SARS-Cov-2 in isolamento o in quarantena obbligatoria nonché per la gestione di impianti per il trattamento della frazione organica;

VISTO inoltre il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità recante "Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus sarscov2", aggiornata al 31 marzo 2020, che precisa che a scopo cautelativo fazzoletti o carta in rotoli, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati;

VISTO che l'evolversi dell'emergenza sanitaria internazionale legata al diffondersi del contagio da COVID–19 indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica e a contrastare la diffusione del virus;

VISTO l'art.50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che sottolinea come in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

CONSIDERATO che la lotta alla pandemia di COVID-19 richiede l'impiego considerevole di dispositivi (es. mascherine e guanti) utilizzati per proteggersi dal virus (DPI) e che è quindi necessario prestare molta attenzione affinché vengano correttamente utilizzati e smaltiti, per evitare che questi rifiuti vengano dispersi nell'ambiente, causando un danno ambientale e un potenziale rischio per la salute umana;

CONSIDERATO che il corretto smaltimento degli stessi DPI, provenienti da utenze domestiche, come indicato dall'Istituto Superiore della Sanità, deve avvenire con le modalità dei rifiuti indifferenziati, e in particolare se provenienti da abitazioni con soggetti positivi COVID- 19 positivi o in quarantena, avendo cura di avvolgere preventivamente gli stessi in uno o più sacchetti di plastica ben chiusi prima di riporli nel contenitore per il conferimento;

VERIFICATO che, nonostante le prescrizioni vigenti contro l'abbandono dei rifiuti, le indicazioni sul corretto smaltimento di mascherine e guanti utilizzati per protezione dalla diffusione del contagio da COVID-19, la costante attività di informazione istituzionale, i controlli di polizia messi in atto, si è rilevato che permangono comportamenti personali non rispettosi delle disposizioni concernenti il divieto di abbandonare nell'ambiente mascherine e guanti utilizzati;

RITENUTO quindi, necessario adottare provvedimenti sanzionatori contro il fenomeno dell'abbandono di mascherine e guanti utilizzati per protezione dalla diffusione del contagio da COVID-19, anche al fine di consentire alla polizia locale e alle altre forze di polizia sul territorio un'adeguata attività di controllo sul rispetto di tutte le disposizioni in vigore;

RITENUTO altresì che tali rifiuti non possono essere equiparati sia per tipologia sia per dimensioni a quelli identificati dall'art.232-ter (rifiuti di piccolissime dimensioni) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente);

RICHIAMATO l'art. 255, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che recita: "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio";

ORDINA

con effetto immediato e fino a revoca della presente ordinanza che sia vietato l'abbandono di mascherine e guanti utilizzati per la protezione da COVID-19 in aree pubbliche o aperte al pubblico;

PREVEDE

che chi commette tale violazione sia assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 3.000,00 prevista dall'art. 255, 1° comma, del D.Lgs. 152/2006, fatto salvo che il fatto non costituisca reato penale;

DISPONE

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;

di incaricare il Servizio Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
- Questura di Perugia;
- Servizio Polizia Locale del Comune di Gualdo Tadino;
- Comando Stazione Carabinieri di Gualdo Tadino;
- Comando Stazione Carabinieri Forestali di Gualdo Tadino;
- Comando Brigata Guardia di Finanza di Gubbio.

COMUNICA

che contro la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni
- ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
dr. Massimiliano Presciutti

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)